

SORVEGLIANZA SANITARIA
TITOLO I CAPO TERZO SEZIONE V

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art.25 c.1 lett.c Obblighi del MC	Tenuta delle cartelle sanitarie: per le aziende fino a 15 lavoratori la responsabilità è a carico del MC. Per le altre aziende il MC concorda con DdL il luogo di custodia: la responsabilità è a carico di entrambi.	<p>Chi custodisce, e dove, le cartelle sanitarie?</p> <p>Il MC custodisce sotto la propria responsabilità le cartelle delle ditte fino a 15 lavoratori (può essere negli spazi aziendali, ad es. un armadietto con chiave tenuta in busta sigillata con firma del medico). Per le aziende > 15 lavoratori il MC concorda con il DdL il luogo di custodia. E' comunque preferibile che le cartelle vengano custodite all'interno dell'azienda.</p> <p>Se invece il MC intende tenere presso il proprio studio le cartelle deve garantire la reperibilità per la loro tempestiva consegna all'Ispettore.</p>

**SORVEGLIANZA SANITARIA
TITOLO I CAPO TERZO SEZIONE V**

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art.25 c.1 lett. d Obblighi del MC	<p>Consegna al DdL, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso.</p> <p><i>Prima del decreto 81 ciò era una pratica professionale corretta, ora è un obbligo sanzionato</i></p> <hr/> <p>Innovazioni nella pratica del Servizio: Controllo del rispetto degli obblighi da parte dei MC</p>	Nessuna
Art.25 c.1 lett. i Obblighi del MC	<p>I risultati della sorveglianza sanitaria sono comunicati dal MC <u>per iscritto</u> anche al RSPP e RLS in occasione della riunione periodica</p> <hr/> <p>Innovazioni nella pratica del Servizio: Tale atto deve essere riscontrabile nel verbale della riunione periodica</p>	<p>Nelle aziende fino a 15 lavoratori la riunione periodica è discrezionale. Come fa il MC a comunicare i dati collettivi ai lavoratori?</p> <p>Risposta aperta</p>

**SORVEGLIANZA SANITARIA
TITOLO I CAPO TERZO SEZIONE V**

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art.25 c. 1 lett. I Obblighi del MC	Il MC visita gli ambienti di lavoro UNA volta l'anno. E stata cancellata la presenza congiunta del RSPP	<p style="color: red;">Come può il MC dimostrare di aver visitato gli ambienti di lavoro?</p> <p>Il MC scrive una relazione, datata e circostanziata, che riguarda tutte le posizioni di lavoro. Copia di questa relazione viene allegata al DVR o all'autocertificazione.</p> <p>Nel caso dei cantieri con meno di 200 u/g il MC deve firmare una presa visione del POS relativo ad ognuno di essi. Almeno un cantiere "tipo" deve però essere visitato una volta l'anno</p>

**SORVEGLIANZA SANITARIA
TITOLO I CAPO TERZO SEZIONE V**

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art.25 c.1 lett. n Obblighi del MC	Il MC autocertifica al Ministero della Salute i propri titoli e requisiti (entro il 15 novembre 2008)	<p>Esiste un modello per l'autocertificazione da inviare al Ministero?</p> <p>Il Servizio ha inviato a tutti i MC delle aziende del territorio una lettera che richiama la scadenza ed rimanda al sito dell'ULSS n. 6 Vicenza per trovare il modello di autocertificazione.</p>
	<p>Innovazioni nella pratica del Servizio:</p> <p>L'elenco nazionale e quello regionale possono servire per confermare la legittimità dell'incarico</p>	

**SORVEGLIANZA SANITARIA
TITOLO I CAPO TERZO SEZIONE V**

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
<p>Art.38 c. 2 Titoli e requisiti del MC</p>	<p>Gli specialisti in medicina legale o igiene possono svolgere l'attività di MC dopo aver frequentato corsi di aggiornamento (da stabilirsi) o se dimostrano di aver svolto tale attività per almeno 1 anno nell'ultimo triennio prima del 15 maggio 2008.</p> <p>Innovazioni nella pratica del Servizio:</p> <p>L'elenco nazionale e quello regionale possono servire per confermare la legittimità dell'incarico</p>	<p>Esiste un modello per comunicare alla Regione il curriculum del medico legale o igienista ai fini dell'autorizzazione a svolgere l'attività di medico competente?</p> <p>La Regione Veneto ha inserito nel suo sito www.regione.veneto.it sanità prevenzione Medici competenti: adempimenti ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 81/2008 i modelli per la richiesta e la dichiarazione dell'azienda dove ha svolto attività di MC per almeno un anno</p>

**SORVEGLIANZA SANITARIA
TITOLO I CAPO TERZO SEZIONE V**

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 39 c. 6 Svolgimento dell'attività di MC	<p>Le aziende con più unità produttive, i gruppi di aziende o <i>le grandi aziende</i> possono nominare più medici competenti individuando tra essi uno con funzioni di coordinamento.</p> <p><i>La nomina proviene dal DdL e non da un MC o uno Studio Associato che incarica singoli professionisti.</i></p>	<p>Come è individuabile il MC coordinatore?</p> <p>Deve essere riportato nel DVR</p>
	<p>Innovazioni nella pratica del Servizio:</p> <p>Avere un interlocutore certo</p>	

**SORVEGLIANZA SANITARIA
TITOLO I CAPO TERZO SEZIONE V**

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 40 c.1 rapporti del MC con il SSN	I MC devono inviare agli SPISAL la relazione sanitaria annuale esclusivamente per via telematica secondo i contenuti dell'allegato 3B entro il primo trimestre dell'anno successivo.	<p>Esiste un modello standard per la trasmissione delle relazioni sanitarie per via telematica?</p> <p>No. attendiamo istruzioni dalla Regione.</p> <p>La relazione deve comunque essere inviata.</p>
	<p>Innovazioni nella pratica del Servizio:</p> <p>Deve essere predisposto l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare le relazioni e un database per la gestione e lo scadenziario.</p>	

**SORVEGLIANZA SANITARIA
TITOLO I CAPO TERZO SEZIONE V**

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 41 c.3 lett. b Sorveglianza sanitaria	Le visite mediche non possono essere effettuate in fase preassuntiva.	Nessuna

**SORVEGLIANZA SANITARIA
TITOLO I CAPO TERZO SEZIONE V**

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
<p>Art. 41 c.4 lett. b Sorveglianza sanitaria</p>	<p>Le visite mediche sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti <i>Problemi: provvedimenti e categorie diverse individuate da norme antecedenti. Carenza di strutture di laboratorio in grado di effettuare tali test.</i></p>	<p>Se per l'accertamento dell'assenza di assunzione di stupefacenti la legge chiaramente inserisce nell'obbligo di sorveglianza sanitaria i lavoratori delle categorie individuate, per l'alcoldipendenza sono previsti gli ASPP?</p> <p>La questione è dibattuta. Non bisogna confondere gli accertamenti in tema di dipendenza da alcool con la possibilità di determinazioni estemporanee dell'alcolemia per lavoratori inseriti nell'elenco delle lavorazioni a rischio (Accordo stato Regioni 16 marzo 2006). Ci si chiede anche se l'art. 41 comma 4 preveda l'obbligo di sorveglianza sanitaria per tutte le categorie sopraccitate anche in assenza di altri rischi professionali per la salute.</p> <p>E' necessario porre il quesito a livello regionale.</p>
	<p>Innovazioni nella pratica del Servizio:</p> <p>Verifica della sorveglianza sanitaria per nuove categorie di lavoratori</p>	

**SORVEGLIANZA SANITARIA
TITOLO I CAPO TERZO SEZIONE V**

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 41 c. 5 Sorveglianza sanitaria	Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), <u>secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A.</u>	Nessuna
	Innovazioni nella pratica del Servizio: Sarà più agevole esaminarle.	

SORVEGLIANZA SANITARIA
TITOLO I CAPO TERZO SEZIONE V

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 41 c.7 Sorveglianza sanitaria	Nel caso di inidoneità temporanea il MC deve precisarne i limiti temporali	Nessuna
Art. 41 c. 8	Qualsiasi tipo di giudizio deve essere trasmesso dal MC per via scritta al lavoratore e al datore di lavoro	Nessuna
Art. 41 c. 9	E' ammesso il ricorso contro qualsiasi giudizio del MC <i>La Regione Veneto, ampliando le previsioni del 626, fin dal 2002 aveva esteso tale possibilità a qualsiasi giudizio del MC</i>	Nessuna